



RITENUTO IN FATTO

1. - Nel gennaio 1991 la Ital Union Servizi s.a.s. convenne in giudizio la Edilconsorzio s.r.l., la Agrifoglio s.r.l., la Esse A s.r.l., la Sintra s.r.l., la Edilcoop s.c.a.r.l. e l'Impresa Costruzioni Ernesto Frabboni S.p.A. per sentir dichiarare la nullità, la simulazione o, comunque, l'inopponibilità degli acquisti immobiliari effettuati dalla Agrifoglio s.r.l. e dalla Esse A s.r.l. in pregiudizio dei creditori e, in subordine, per sentir dichiarare che il trasferimento immobiliare era stato effettuato per pregiudicare le sue ragioni creditorie, con conseguente condanna delle società convenute al pagamento delle provvigioni ovvero al risarcimento dei danni.

Si costituirono in giudizio tutte le convenute, tranne la Agrifoglio s.r.l. (rimasta contumace), chiedendo la reiezione delle domande attoree.

Istruita la causa (con acquisizioni documentali e prove testimoniali), l'adito Tribunale di Bologna, con sentenza del



20 settembre 2004, condannò le società convenute - tranne l'Impresa Costruzioni Ernesto Frabboni S.p.A., nei cui confronti respingeva le pretese attoree - al risarcimento del danno in favore della Ital Union Servizi s.a.s. nella misura di euro 1.742.654,69, oltre accessori, altresì dichiarando l'inefficacia nei confronti della società attrice del trasferimento immobiliare intervenuto tra la Agrifoglio s.r.l. e la Esse A s.r.l. di cui alla scrittura privata autenticata del 15 febbraio 1990, con annotazione della sentenza in calce alla trascrizione della domanda giudiziale.

2. - Avverso tale decisione proponeva appello principale la Esse A s.r.l., nonché appello incidentale la Edilconsorzio s.r.l. in liquidazione; si costituiva la Ital Union Servizi s.a.s. (per chiederne il rigetto), mentre rimanevano contumaci la Sintra s.r.l., la Edilcoop s.c.a.r.l. e l'Impresa Costruzioni Ernesto Frabboni s.p.A.

Anche la Agrifoglio s.r.l. proponeva autonomo appello, citando la sola Ital Union Servizi s.a.s., che si costituiva in giudizio per chiederne il rigetto.

Riuniti i giudizi, sospesa la provvisoria esecuzione della sentenza di primo grado quanto al "capo 1 del dispositivo", la Corte di appello di Bologna, con sentenza resa pubblica il 26 marzo 2012: dichiarava l'improcedibilità dell'appello di Agrifoglio s.r.l. in liquidazione e la nullità della sua costituzione in giudizio; dichiarava l'improcedibilità dell'appello di Edilconsorzio s.r.l. e la nullità della sua costituzione in giudizio; rigettava la domanda di risarcimento danni svolta da Ital Union Servizi s.a.s. nei confronti della società Esse A s.r.l. in liquidazione, assolvendone quest'ultima; rigettava, per quanto attiene alla società Esse A s.r.l. in liquidazione la domanda di revoca del trasferimento immobiliare tra Agrifoglio s.r.l. ed Esse A s.r.l., con ordine di cancellazione della trascrizione della domanda giudiziale; rigettava la domanda di risarcimento danni svolta dalla Esse



A s.r.l. in liquidazione nei confronti di Ital Union Servizi s.a.s.; condannava la Ital Union Servizi s.a.s. al pagamento, in favore della Esse A s.r.l., delle spese di entrambi i gradi del giudizio.

2.1. - Per quanto ancora rileva in questa sede, la Corte territoriale, relativamente all'improcedibilità degli appelli ed alla nullità delle costituzioni in giudizio delle società Agrifoglio s.r.l. ed Edilconsorzio s.r.l. in liquidazione, osservava che dette società risultavano cancellate dal registro delle imprese (la prima dall'aprile 1993 e la seconda dal marzo 1998), per cui le procure da esse rilasciate nell'anno 2004 per le rispettive impugnazioni erano nulle, in quanto le società erano da ritenersi ormai estinte, con conseguente perdita della capacità giuridica.

2.2. - La Corte di appello escludeva, poi, che l'appello della Esse A s.r.l. fosse inammissibile sull'asserito (da Ital Union s.a.s.) presupposto del venir meno del litisconsorzio necessario tra creditore, debitore e terzo acquirente nell'azione revocatoria, in quanto l'improcedibilità dell'impugnazione dell'Agrifoglio s.r.l., debitore, con conseguente passaggio in giudicato della sentenza nei suoi confronti, avrebbe travolto anche l'appello di Esse A s.r.l., terzo acquirente.

A tal fine il giudice di secondo grado osservava che, normalmente, la partecipazione necessaria del debitore alienante al giudizio di revoca si giustificava in base all'acquisto da parte del terzo acquirente di ragioni creditorie nei confronti del debitore alienante, avendo quest'ultimo determinato, con l'accoglimento della domanda di revoca, l'assoggettamento del terzo alle azioni esecutive sul bene oggetto dell'atto di disposizione impugnato.

Sicché, il venir meno in giudizio del debitore alienante non elideva "l'interesse del terzo alla pronuncia sulla revoca dell'atto dispositivo al fine di non vedere assoggettato il bene acquistato alle azioni esecutive del



creditore del suo dante causa"; donde, "la sentenza sul punto non è inutiliter data".

2.3. - La Corte territoriale, disattese talune eccezioni preliminari sollevate dalla Esse A s.r.l., ne accoglieva, tuttavia, il gravame in punto di denunciata contraddittorietà ed illogicità della sentenza di primo grado, la quale aveva "tratto dal complesso materiale probatorio acquisito delle conclusioni" non condivisibili quanto all'accoglimento della domanda risarcitoria nei confronti dell'appellante.

2.3.1. - Il giudice di appello, nel ricostruire in sintesi i rapporti negoziali *inter partes*, operanti sullo sfondo della vicenda giudiziale, evidenziava che la Ital Union, incaricata della vendita di terreni edificabili per destinazione alberghiera, reperiva a tal fine la Edilconsorzio, dalla quale riceveva mandato in esclusiva per l'acquisto alle condizioni di cui al contratto in data 6 giugno 1989.

Una volta stipulati i preliminari di vendita tra i proprietari dei terreni e la Edilconsorzio, la Ital Union, in esecuzione di detto mandato, reperiva la Confesercenti, con la quale la Edilconsorzio stipulava contratto preliminare in data 19 settembre 1989, sottoposto alla condizione sospensiva che entro il 31 gennaio 1990 fosse rilasciata dal comune competente la concessione edilizia.

Ancor prima del mancato avveramento di detta condizione e nelle more di una variazione urbanistica che avrebbe consentito di realizzare ampliamenti delle superfici commerciali, la Confesercenti cedeva il preliminare alla controllata società Uniconsult, la quale, "a seguito dell'ingresso nell'affare del costruttore Edilcoop", lo cedeva alla Sintra, società all'uopo costituita: Uniconsult e Sintra intrattenevano rapporti anche con la Coop Emilia Veneto, "interessata all'acquisto dei manufatti".

Nell'affare si inseriva, a fianco della Edilcoop, anche la l'Impresa Costruzioni Frabboni, per cui, "abbandonata la



Sintra", le due imprese edili rilevavano la Esse A (di cui le stesse società erano "domini", impartendo, tramite, i rispettivi dirigenti - Nobile e Sinigaglia - "opportune direttive a Zoli Fabrizio, reclutato quale amministratore e legale rappresentante").

"A chiusura del cerchio", la Edilconsorzio designava la propria consorziata Agrifoglio (là dove entrambe le società avevano come legale rappresentante il dott. Parodi) per l'acquisto dei terreni e quest'ultima, dopo l'acquisto dei terreni stessi il 15 febbraio 1990, li rivendeva immediatamente alla Esse A, che appaltava poi i lavori di costruzioni alla Impresa Costruzioni Frabboni e alla Edilcoop e, quindi, vendeva nel 1995 l'edificato centro commerciale alla società Ca' Nova, controllata da Coop Emilia Veneto.

La Corte felsinea osservava, quindi, che, da tale complessa vicenda, il primo giudice aveva tratto il convincimento che le società convenute avessero agito di concerto "per privare Ital Union del compenso spettante se fosse andato a buon fine il preliminare 19 settembre 1989 tra Edilconsorzio e Confesercenti", fingendo che il contratto "fosse naufragato per il mancato avveramento della condizione", tacendo, però, che l'affare proseguiva, così da ritenere, quindi, "che il preliminare Edilconsorzio-Confesercenti sia infine pervenuto a Coop Emilia Veneto".

Tuttavia - sosteneva il giudice di secondo grado - la sentenza del Tribunale trascurava «che "l'affare" portato a compimento» era "in effetti diverso da quello stipulato tra le due menzionate società", non avendo Edilconsorzio, come avrebbe dovuto in base al preliminare del settembre 1989, provveduto alla costruzione dei manufatti, ma avendo, con missiva del 6 febbraio 1990 ad Ital Union dopo che la Confesercenti non aveva chiesto di proseguire nel rapporto, revocato il mandato conferito il 6 giugno 1989, come era confermato anche dal fatto che Edil consorzio si era "definitivamente ritirata dalla costruzione dei manufatti



facendo acquistare e poi vendere a Agrifoglio i terreni" di cui ai prelibi ari di acquisto con i proprietari Lancas e Veronese. Donde, la parziale esecuzione del mandato, con "potenziale pregiudizio di Ital Union che godeva di esclusiva e aveva ancora a disposizione 14 mesi per reperire altri acquirenti dei manufatti".

La Corte territoriale precisava, inoltre, che la Confesercenti, né direttamente, né indirettamente, aveva acquistato i manufatti realizzabili sui terreni, sicché Confesercenti, Edilconsorzio e Agrifoglio si erano "ritirate dall'operazione (ricevendo in cambio cospicui vantaggi economici) essendosi inserita nella vicenda Edilcoop", associandosi poi alla Impresa Costruzioni Frabboni.

Il giudice di appello, sulla scorta delle risultanze istruttorie, escludeva, inoltre, che Edilcoop e l'Impresa Costruzioni Frabboni avessero "agito allo scopo di pregiudicare le ragioni creditorie di Ital Union", essendo le due società "entrate nell'operazione per acquisire l'appalto di costruzioni dei manufatti e lucrare svolgendo la propria attività di impresa di costruzioni", là dove, poi, "era circostanza di nessun interesse per Edilcoop-Esse A" il fatto che Edilconsorzio-Agrifoglio "dovessero o meno corrispondere a Ital Union compensi per provvigioni".

Né, al fine di poter ipotizzare un concorso colposo di "Edilcoop e Impresa Frabboni e dunque anche di Esse A in un'attività di depistaggio", vi era la prova (che non emergeva dai documenti in atti) che dette società "fossero a conoscenza dei termini del rapporto contrattuale tra Edilconsorzio-Ital Union", né, del resto, vi era prova che Edilcoop (e, quindi, la partecipata Esse A) conoscesse il ruolo di intermediario di Ital Union o, comunque, il contenuto del mandato e, segnatamente, dell'esclusiva e del termine di durata, né essa era "tenuta ad informarsi circa i rapporti tra Edilconsorzio e Ital Union", là dove, poi, ove "Edilcoop fosse stata a conoscenza che Edilconsorzio avrebbe



corrisposto (come in effetti è avvenuto) il compenso per quanto attiene ai terreni, ben avrebbe potuto ritenere che ogni rapporto tra le due parti fosse definito".

2.3.2. - Quanto, poi, all'azione revocatoria, la Corte territoriale reputava infondata la domanda della Ital Union, osservando che il credito litigioso vantato da detta società attrice era individuato nell'atto di citazione "nel compenso ad essa spettante da Edilconsorzio, in base alla convenzione 6 giugno 1989, per avere fatto concludere il preliminare stipulato il 19 settembre 1989 tra Edilconsorzio e Confesercenti", come tale confermato anche in corso di causa dalla medesima Ital Union, quale credito la cui inesistenza era stata accertata con sentenza n. 700 del 1996 dalla stessa Corte di appello di Bologna, passata in cosa giudicata a seguito di conferma da parte della Corte di cassazione con sentenza n. 5703 del 1999.

Tuttavia, il giudice di primo grado, erroneamente e inammissibilmente, non aveva preso atto "che era venuto meno il presupposto sul quale la domanda di revoca era stata proposta", considerando, invece, a presupposto della stessa il credito risarcitorio per cui aveva pronunciato condanna anche nei confronti della società Agrifoglio che aveva compiuto l'atto dispositivo revocato.

2.3.2.1. - In ogni caso, pur volendo considerare "il credito risarcitorio vantato nei confronti di Edilconsorzio-Agrifoglio in forza della sentenza di prime cure", il giudice del gravame reputava infondata la domanda di revoca nei confronti di Esse A s.r.l., "in quanto, trattandosi di atto a titolo oneroso" - ossia l'atto di vendita compiuto da Agrifoglio, nel quale avrebbe dovuto individuarsi l'atto di consumazione dell'illecito in danno di Ital Union - occorreva, ai sensi del n. 2 dell'art. 2901 cod. civ., "il requisito della partecipazione alla dolosa preordinazione (*participatio fraudis*) del terzo (Esse A)", rispetto al quale (unitamente ad Edilcoop), come messo precedentemente in



evidenza, non vi era prova, però, che avesse agito in pregiudizio della ragioni creditorie di Ital Union e, ancor prima, della "conoscenza di tali ragioni (o, *rectius*, speranze o mere possibilità) di credito e di un presunto *animus nocendi* di Edilconsorzio-Agrifoglio".

3. - Per la cassazione di tale sentenza ricorre la Ital Union Servizi s.a.s. sulla base di quattro motivi.

Resiste con controricorso la Esse A s.r.l. in liquidazione.

Non hanno svolto attività difensiva in questa sede gli intimati Edilcoop s.c.a.r.l. in liquidazione e la Franco Frabboni Fin Im S.p.A. (già in precedenza Ernesto Frabboni Impresa di Costruzioni S.p.A.).

Respinta l'istanza di rimessione della causa alla Sezioni Unite civili, ne è stata fissata la trattazione in udienza pubblica dinanzi a questo Collegio.

La Ital Union Servizi s.a.s. e la Esse A s.r.l. in liquidazione hanno depositato memoria ai sensi dell'art. 378 cod. proc. civ.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. - Con il primo mezzo è denunciata, ai sensi dell'art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., la violazione e falsa applicazione degli artt. 2901 cod. civ. e 102 cod. proc. civ., nonché dedotto, ai sensi dell'art. 360, primo comma, n. 5, cod. proc. civ., vizio di motivazione.

La Corte territoriale, nel dichiarare l'improcedibilità dell'appello proposto da Agrifoglio s.r.l. e la nullità della sua costituzione nel giudizio distinto dal n. rg. 2398/04, avrebbe ommesso di pronunciare e, comunque, di motivare in ordine alla "conseguente nullità della notifica di tale appello sia al terzo proprietario Esse A sia al creditore soc. Ital Union sia riguardo la nullità del raggiungimento del litisconsorzio necessario richiesto inderogabilmente dalla legge art. 2901 c.c. art. 102 c.p.c. e dalla



giurisprudenza in materia di revocatoria pauliana in ogni grado di processo".

Ciò in quanto, sia l'appello principale della Agrifoglio (nel giudizio rg. n. 2398/04), sia l'appello principale della Esse A, poi riuniti, avevano ad oggetto gli stessi capi 2 e 3 della sentenza del Tribunale di Bologna n. 2641 del 2004, ossia l'accoglimento della domanda revocatoria ex art. 2901 cod. civ. formulata da Ital Union s.a.s., con declaratoria di inefficacia del trasferimento immobiliare tra Agrifoglio s.r.l. ed Esse A s.r.l. del 15 febbraio 1990 e conseguente trascrizione della sentenza.

Avrebbe, infatti, errato il giudice del gravame a ritenere, in violazione degli art. 2901 cod. civ. e 102 cod. proc. civ. (e della giurisprudenza che affermava la necessarietà del litisconsorzio tra terzo acquirente e debitore alienate: Cass. n. 8952 del 2000), che una volta estintosi il debitore alienante (la Agrifoglio s.r.l., cancellata dal registro delle imprese e, dunque, priva di capacità giuridica), il terzo acquirente potesse continuare il giudizio in assenza del debitore in quanto comunque interessato alla pronuncia sulla revoca dell'atto dispositivo, mentre, invece, un tale interesse e la stessa legittimazione erano ormai venuti meno con detta estinzione.

In definitiva, l'unico punto controverso era l'esistenza o meno di un litisconsorzio necessario tra Ital Union, Agrifoglio ed Esse A, risolto erroneamente dalla Corte di appello, con conseguente erroneità nel non percepire che la notifica dell'appello di Esse A ad Agrifoglio (28 ottobre 2004) era posteriore alla estinzione di tale ultima società, essendosi quindi "consumata negativamente l'impugnazione di Esse A elidente il diritto della Esse A all'esame della impugnazione e che si era prescritto, sempre per tali fatti negativi, l'acquisto da parte di Esse A, delle ragioni di credito verso l'alienante Agrifoglio".



La Corte felsinea sarebbe, dunque, "incorsa per tali ragioni in errore, in quanto il trascorrere infruttuoso di un anno e quarantasei giorni dalla sentenza di I grado resa contro la Esse A in liquidazione e pubblicata il 20 settembre 2004, e il fatto che il giorno successivo a tale decorrere infruttuoso la sentenza di I grado era quindi passata in giudicato con la Esse A".

2. - Con il secondo mezzo è prospettata, ai sensi dell'art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., violazione e falsa applicazione dell'art. 2042 (rectius: 2043) cod. civ., nonché dedotto, ai sensi dell'art. 360, primo comma, n. 5, cod. proc. civ., vizio di motivazione.

La Corte territoriale avrebbe errato a qualificare come contrattuale la responsabilità di Agrifoglio s.r.l. ed Esse A s.r.l. in riferimento alla domanda revocatoria proposta da essa Ital Union s.a.s., mentre - come chiaramente evincibile dalle conclusioni rassegnate e rilevate dal giudice di appello, incorso in "(inspiegabile) errore/omissione di percezione" - l'unica ragione di credito fatta valere a sostegno dell'azione ex art. 2901 cod. civ. era quella di natura extracontrattuale, per le condotte fraudolente "attuate dai convenuti in concerto tra loro anche per danneggiare e pregiudicare le ragioni creditorie di qualsiasi genere dell'Ital Union Servizi", là dove il riferimento ai "compensi persi dalla Ital Union" stessa era effettuato solo "per cercare di fornire una quantificazione del danno di natura extracontrattuale subito".

2.1. - E' prioritario - per le ragioni che si renderanno evidenti nel prosieguo - lo scrutinio del secondo motivo di ricorso.

Esso è inammissibile.

2.1.1. - La società ricorrente deduce, al contempo, violazione di legge (in relazione all'art. 2043 cod. civ.) e vizio motivazionale (sulla scorta di una supposta erronea percezione degli atti processuali) in riferimento alla



qualificazione in termini di responsabilità contrattuale della domanda proposta contro Agrifoglio s.r.l. ed Esse A s.r.l. "per la quale la Ital Union stessa avrebbe effettuato al richiesta revocatoria", assumendo che tale domanda andasse intesa come risarcitoria di natura aquiliana, come evincentesi dalla conclusioni da ultimo rassegnate.

2.1.2. - Giova da subito precisare che, sebbene le argomentazioni del motivo si sviluppino secondo una direttrice chiaramente volta a stigmatizzare un supposto errore percettivo (o totale omissione di percezione) del giudice di appello in ordine agli atti processuali rilevanti (ciò che appare confermato anche dalla circostanza che le ragioni del motivo sono del tutto sovrapponibili a quelle che sorreggono il ricorso per revocazione, ai sensi dell'art. 395, comma primo, n. 4, cod. proc. civ., della sentenza impugnata in questa sede: cfr. pp. 34/49 dell'atto di citazione per revocazione proposto dinanzi alla Corte di appello di Bologna dalla Ital Union, richiamato in ricorso - a p. 34 - e in atti depositato), non è dato ravvisare i presupposti dell'errore revocatorio per l'evidente carenza del requisito secondo cui il "fatto" investito dall'errore percettivo "non costituì un punto controverso sul quale la sentenza ebbe a pronunciare".

Nella specie, la Corte di appello si è pronunciata sul "punto controverso" concernente l'estensione delle domande proposte dalla Ital Union s.a.s. (cfr., tra l'altro, pp. 19/21 della sentenza impugnata in ordine alle eccezioni sollevate dalla Esse A s.r.l.) e, quindi, sulla pertinenza dell'azione revocatoria ad un credito vantato dalla anzidetta società, individuando puntualmente quale fosse detto credito (ossia quello al compenso per l'attività di intermediazione svolta, già domandato in altro giudizio civile dalla stessa Ital Union: cfr. sintesi al § 2.3.2. del "Ritenuto in fatto" che precede, cui integralmente si rinvia) e ciò in base agli atti del processo all'uopo ritenuti rilevanti (a partire



dall'atto di citazione e incentrando poi l'attenzione sul verbale di causa del 23 aprile 1996 e relativo foglio allegato), dei quali si lamenta l'errore e/o omissione di percezione.

Dunque, non concretandosi la denuncia di un vizio revocatorio di cui all'art. 395 cod. proc. civ., il mezzo in esame non incorre nel profilo di inammissibilità derivante dall'aver fatto valere con il presente ricorso per cassazione un vizio (per l'appunto, quello revocatorio) non ascrivibile al novero di quelli (indicati dall'art. 360 cod. proc. civ.) suscettibili di attivare il sindacato di legittimità e, quindi, denunciabile soltanto dinanzi alla Corte di appello di Bologna ex art. 398 cod. proc. civ. (e, del resto, in tal senso la medesima società ricorrente si è ulteriormente attivata).

2.1.3. - Tanto premesso, occorre, però, rilevare che, attraverso il motivo in esame, la Ital Union non intende meramente censurare la qualificazione giuridica della domanda che il giudice di appello avrebbe attribuito diversamente da quella prospettata, così da inquadrare, in forza dell'assunta qualificazione, la pretesa attorea in una determinata disciplina giuridica, traendone le relative conseguenze di ordine sostanziale; operazione ermeneutica, questa, che, come tale, è in effetti riservata in via esclusiva al giudice di merito e resta, quindi, sottratta, se congruamente motivata, al sindacato di legittimità.

Invero, le doglianze attengono piuttosto - e tali si atteggiavano obiettivamente, secondo il loro effettivo orientarsi - alla portata del *thema decidendum*, nei termini di quanto dalla parte chiesto al giudice di pronunciare, ossia il *petitum* attinente alla domanda di revocatoria ordinaria ex art. 2901 cod. civ., ad esso compenetrandosi l'individuazione del credito a tutela del quale si era agito per la conservazione della garanzia patrimoniale del debitore.



In definitiva, la Ital Union sostiene che - in forza di quanto emergerebbe dagli atti processuali e, segnatamente, risulterebbe cristallizzato dalle conclusioni rassegnate all'esito del giudizio di primo grado - il credito tutelato tramite l'azione ex art. 2901 cod. civ. non fosse quello (contrattuale relativo al compenso per l'attività di intermediazione) ritenuto dal giudice di appello, bensì quello (risarcitorio) assunto dal primo giudice, con ciò deducendo, nella sostanza, che la Corte territoriale avrebbe pronunciato su domanda revocatoria diversa da quella proposta dall'originaria attrice.

Una siffatta effettiva prospettazione avrebbe, però, dovuto sorreggere la denuncia di un vizio attinente al contraddittorio, in ragione della violazione del principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato di cui all'art. 112 cod. proc. civ. (cfr. in tale ottica, Cass., 13 giugno 2002, n. 8479; Cass., 4 agosto 2004, n. 14952; Cass., 23 marzo 2005, n. 6220), da veicolare non già alla stregua dell'*error in iudicando* e/o del vizio di motivazione, di cui ai nn. 3 e 5 (quest'ultimo nella formulazione, applicabile *ratione temporis*, antecedente alla novella legislativa del 2012) del primo comma dell'art. 360 cod. proc. civ., bensì in base alla deduzione di un *error in procedendo* ai sensi del n. 4 del citato art. 360 (tra le altre, Cass., sez. un., 22 maggio 2012, n. 8077).

Deduzione, questa, che - come messo in risalto dalle Sezioni Unite di questa Corte (Cass., sez. un., 24 luglio 2013, n. 17931) - non deve essere assistita da formule sacramentali, né dalla indicazione numerica (corretta o meno) del paradigma legale pertinente, essendo sufficiente, ma anche necessario, che il motivo rechi univoco riferimento alla nullità della decisione derivante dalla violazione dell'art. 112 cod. proc. civ., tale da rendere evidenti le ragioni per le quali la censura sia stata formulata e il tenore della pronunzia caducatoria richiesta.



Sicché, ove il ricorrente lamenti la violazione del principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato (art. 112 cod. proc. civ.) non è necessario che faccia espressa menzione della ricorrenza dell'ipotesi di cui al n. 4 del primo comma dell'art. 360 cod. proc. civ., purché nel motivo venga fatto riferimento in modo inequivocabile alla nullità della decisione derivante dalla relativa violazione; mentre, il motivo va, invece, dichiarato inammissibile "allorquando, in ordine alla suddetta doglianza, il ricorrente sostenga che la motivazione sia stata omessa o insufficiente o si limiti ad argomentare sulla violazione di legge".

Nella specie, la società ricorrente non ha affatto dedotto la nullità della sentenza come effetto della violazione dell'art. 112 cod. proc. civ., ma - in modo, per l'appunto, inammissibile - ha unicamente insistito per la sua cassazione in conseguenza dell'*error in iudicando* (violazione dell'art. 2043 cod. civ.) e, soprattutto, del vizio motivazionale, nella sua radicale prospettazione di errore percettivo (ma su punto controverso oggetto di pronuncia).

2.1.4. - Nella rilevata inammissibilità del motivo in esame rimane, dunque, assorbito l'ulteriore - ma comunque sussistente - profilo di inammissibilità correlato alla mancata impugnazione della autonoma *ratio decidendi* della sentenza impugnata, da sola idonea a sorreggere la decisione (cfr., tra le tante, Cass., 14 febbraio 2012, n. 2108), con la quale la Corte territoriale ha escluso, proprio in rapporto al credito risarcitorio ritenuto rilevante dal Tribunale (cfr. sintesi al § 2.3.2.1. del "Ritenuto in fatto che precede), l'esistenza della dolosa preordinazione del terzo (Esse A), quale requisito dell'azione ex art. 2901 cod. civ. intentata.

2.2. - L'esito dello scrutinio del secondo motivo conduce a ritenere ormai cristallizzata la statuizione della Corte territoriale in ordine alla insussistenza del credito (contrattuale, ma anche risarcitorio) il cui pieno



soddisfacimento la Ital Union s.a.s. intendeva tutelare tramite la conservazione della garanzia patrimoniale debitoria in forza dell'azione revocatoria ordinaria.

Da qui, può procedersi, quindi, all'esame del primo motivo di ricorso, anch'esso inammissibile, per le ragioni di seguito esposte.

2.2.1. - Occorre premettere che la stessa ricorrente non deduce affatto che l'appello della Esse A s.r.l. sia stato tardivamente proposto nei suoi confronti, mentre assume che lo sarebbe stato nei confronti della sola Agrifoglio s.r.l., società già estintasi al momento della notificazione dell'impugnazione (28 agosto 2004).

Tuttavia, una situazione siffatta non potrebbe comunque comportare l'esito divisato dalla Ital Union s.a.s., ossia la consumazione del diritto della Essa A s.r.l. ad impugnare la sentenza sul capo dell'accoglimento dell'azione revocatoria ex art. 2901 cod. civ., con conseguente formazione di giudicato, giacché è proprio la stessa Ital Union a postulare come premessa del suo ragionamento censorio la sussistenza di un litisconsorzio necessario nel caso di azione revocatoria ordinaria (richiamando anche la giurisprudenza di questa Corte).

Sicché, dovrebbe in ogni caso trovare applicazione il principio per cui la rituale proposizione dell'appello nei confronti di almeno uno dei litisconsorti impone al giudice di disporre l'integrazione del contraddittorio riguardo agli altri litisconsorti e l'effetto conservativo dell'impugnazione si verifica nei confronti di tutti i partecipanti al giudizio (tra le altre, Cass., 27 luglio 2001, n. 10297; Cass., 20 aprile 2007, n. 9381). Ciò anche nel caso di notificazione fuori termine, ma viziata da nullità e, dunque, non suscettibile di valere come notificazione a norma dell'art. 331 cod. proc. civ., per l'integrazione stessa del contraddittorio, non potendo, in tal caso, l'iniziativa della parte, sopravvenuta prima ancora



dell'ordine del giudice, assolvere alla medesima funzione (in tale prospettiva cfr. Cass., 31 luglio 2013, n. 18364; ma argomenti nello stesso senso si traggono da Cass., 8 febbraio 2011, n. 3071).

Peraltro, risulta del tutto non pertinente il precedente di questa Corte (Cass., 7 luglio 2011, n. 23068) evocato dalla ricorrente per sostenere la tesi contraria a quanto appena evidenziato, giacché il principio in detta sentenza affermato - nel ribadire la necessità del litisconsorzio tra il debitore ed il terzo acquirente convenuti in giudizio dal creditore in base all'azione di cui all'art. 2901 cod. civ. - attiene all'estensione, ex art. 1310 cod. civ., dell'efficacia interruttiva della prescrizione tra litisconsorti necessari in forza della "valida notifica del primo atto introduttivo"; dunque, tematica assolutamente estranea a quella implicata dal motivo in esame.

Sicché, dall'applicazione dei principi innanzi richiamati ne conseguirebbe, semmai ed eventualmente, una cassazione della sentenza impugnata in questa sede con rinvio al giudice di appello, affinché questi provveda ad ordinare l'integrazione del contraddittorio con il litisconsorte pretermesso: nella specie, i soci della estintasi Agrifoglio s.r.l., quali sicuri successori della stessa nei rapporti obbligatori passivi (Cass., sez. un., 12 marzo 2013, n. 6070). Ed invero, ancor prima dovrebbe provvedersi all'integrazione del contraddittorio dinanzi a questa Corte, non avendo la ricorrente notificato il ricorso nei confronti della parte (i soci della estintasi Agrifoglio s.r.l.) che assume essere suo contraddittore necessario.

Tale complessiva soluzione è, però, superata dalle considerazioni che seguono.

2.2.2. - Nei suoi più recenti approdi (Cass., sez. un., 14 maggio 2013, n. 11523; ma anche Cass., sez. un., 13 novembre 2013, n. 25454), maturati alla luce del principio costituzionale del giusto processo (art. 111 Cost.), questa



Corte ha negato che l'art. 102 cod. proc. civ. rappresenti norma inderogabile, di interesse pubblico e da applicare logicamente prima del merito, escludendo, pertanto, che la sussistenza del litisconsorzio necessario debba affermarsi ed operare a prescindere dall'accertamento dell'interesse in concreto delle parti alla partecipazione al giudizio.

2.2.2.1. - In definitiva, la disciplina del litisconsorzio necessario configura un istituto processuale a geometria variabile, dipendente dalla peculiare morfologia della concreta situazione giuridica sostanziale portata alla cognizione del giudice e delle modalità (di azione ed eccezione) in cui tale situazione viene dedotta in giudizio.

2.2.2.2. - L'anzidetto principio si raccorda essenzialmente alla verifica dell'utilità dell'accertamento giudiziale e del giudicato (art. 2909 cod. civ.) nei confronti della parte non inclusa nel processo, ma esso muove dal rilievo di fondo per cui la violazione delle regole del giusto processo deve essere effettiva e determinare un *vulnus* al diritto di difesa, lesione che deve essere dedotta ed allegata.

Con la conseguenza - evidenziata dalla stessa sentenza n. 11523 del 2013 innanzi richiamata, in guisa di "approccio non dogmatico riguardo alla applicazione dell'art. 102 c.p.c." - di ritenere non più "necessaria la rimessione del processo davanti al giudice del secondo grado per disporre l'integrazione del contraddittorio quando la partecipazione del litisconsorte pretermesso avrebbe determinato esclusivamente una diseconomia temporale, non sussistendo in capo alla parte esclusa alcun interesse attuale a partecipare al giudizio (Cass. 18410 del 2009; Cass. n. 4342 del 2010; Cass. n. 18375 del 2010). Indirizzo, questo, che converge con l'analogo orientamento fondato sulla non utilità e conseguente non necessità del litisconsorzio necessario davanti alla Corte di Cassazione, quando vi sia una ragione



di inammissibilità o di manifesta infondatezza che s'impone. (Cass. n. 2723 del 2010; Cass., S.U., n. 6826 del 2010)".

2.2.2.3. - Si radica nella medesima prospettiva l'orientamento, da assumersi nella sua più generale portata effettuale, secondo cui, ai fini del rispetto del diritto fondamentale ad una ragionevole durata del processo, il giudice è tenuto ad evitare, o ad impedire, attività processuali che ostacolino una sollecita definizione del giudizio, se possibile nel "merito", senza essere dettate da esigenze strettamente funzionali all'osservanza effettiva del principio del contraddittorio ovvero imposte da effettive garanzie di difesa e dal diritto alla partecipazione al processo in condizioni di parità dei soggetti nella cui sfera giuridica l'atto finale è destinato a spiegare i suoi effetti (tra le altre, Cass., 17 giugno 2013, n. 15106, in riferimento ad ipotesi di infondatezza del ricorso).

Nella non dissimile ottica di funzionalità rispetto ai principi costituzionali di effettività della tutela giurisdizionale e di ragionevole durata del processo, si colloca, altresì, il principio della "ragione più liquida", ovvero dell'esame esclusivo di una questione assorbente, idonea, di per sé sola, a sorreggere la decisione.

Infatti, come da ultimo messo in evidenza da Cass., 26 giugno 2015, n. 13203, la "ragione più liquida" «impone un approccio interpretativo con la verifica delle soluzioni sul piano dell'impatto operativo, piuttosto che su quello della coerenza logico sistematica, consentendo di sostituire il profilo di evidenza a quello dell'ordine delle questioni da trattare, di cui all'art. 276 cod. proc. civ., in una prospettiva aderente alle esigenze di economia processuale e di celerità del giudizio, costituzionalizzate dagli artt. 24 e 111 Cost. (per cui la tutela giurisdizionale deve risultare effettiva e celere per le parti), con la conseguenza che la causa può essere decisa sulla base della questione ritenuta di più agevole soluzione (da intendersi anche, sotto un



profilo economicistico, come minor dispendio di energie processuali complessive) - pur se logicamente subordinata, come è per la questione di "merito" rispetto a quella preliminare di rito (per cui ancora una volta soccorre il principio, tendenziale, di preferenza della decisione di merito) - senza che sia, quindi, necessario esaminare previamente le altre (Cass., 28 maggio 2014, n. 12002; Cass., sez. un., 8 maggio 2014, n. 9936, in cui la "ragione più liquida" del merito ha consentito di ritenere assorbita la questione di giurisdizione; segnatamente, poi, Cass., sez. un., 12 dicembre 2014, n. 26242 e n. 26243, ove il tema della decisione in base alla "ragione più liquida" viene affrontato in modo particolarmente approfondito)».

2.2.3. - Le soluzioni adottate dalla giurisprudenza di questa Corte in tema di litisconsorzio nell'ambito dell'azione revocatoria ordinaria appaiono armoniche rispetto al principio che valorizza, ai fini del rispetto della norma dell'art. 102 cod. proc. civ., una verifica sull'interesse concreto delle parti alla partecipazione al giudizio.

Posto che la configurazione stessa dell'azione di cui all'art. 2901 cod. civ. è scolpita in forza del preminente interesse del creditore alla conservazione della garanzia patrimoniale del debitore ai fini dell'utile soddisfacimento della pretesa creditoria vantata, la postulazione del litisconsorzio con debitore e terzo (nell'indubbia indefettibilità della partecipazione al giudizio del creditore agente) si raccorda, invero, alla struttura del rapporto giuridico che sostiene l'atto dispositivo compiuto in pregiudizio delle ragioni creditorie ed alla morfologia stessa dell'atto.

L'orientamento, consolidato (Cass., 5 luglio 2000, n. 8952; Cass., 16 luglio 2003, n. 11150; Cass. n. 23068 del 2001), che ha affermato sussistere un'ipotesi di litisconsorzio necessario tra debitore alienante e terzo acquirente si riferisce all'ipotesi che l'atto da revocare



sia (come nella specie) un trasferimento di beni (di norma, una compravendita immobiliare), sicché ne ha fondato le ragioni sul rilievo per cui "l'accoglimento della domanda comporta, per effetto dell'assoggettamento del terzo alle azioni esecutive sul bene oggetto dell'atto di disposizione impugnato, l'acquisto da parte di costui di ragioni di credito verso l'alienante (art. 2902, comma II, c.c.), nonché, oltre ad altri effetti immediati e diretti (quali l'obbligo della restituzione del prezzo a seguito della evizione della cosa), postula nei confronti del debitore l'accertamento della sua frode e dell'esistenza del credito" (così la citata Cass. n. 8952 del 2000).

In realtà, la ratio effettiva che assiste l'anzidetto principio di necessarietà del litisconsorzio tra debitore e terzo è ancorata essenzialmente alla tutela delle pretese creditorie che quest'ultimo può far valere nei confronti del primo in forza dello specifico conformarsi dell'atto da revocare, ossia il contratto di vendita (immobiliare), del quale sono partecipi, ovviamente, l'alienante (il debitore) e l'acquirente (il terzo).

La configurazione del litisconsorzio muta, invece, con il mutare della struttura del rapporto giuridico investito dall'azione revocatoria.

Difatti, ove il debitore sia estraneo all'atto posto in essere in pregiudizio dei creditori, come nel caso di ipoteca concessa dal terzo (concessione che, ai sensi dell'art. 2821 cod. civ., può basarsi su negozio unilaterale o su accordo con il beneficiario), pur rimanendo esso il soggetto passivo del rapporto obbligatorio che fonda la ragione di credito tutelata ex art. 2901 cod. civ. (e, dunque, essendo pur sempre la parte nei cui confronti sussiste l'esigenza di accertamento della frode e dell'esistenza del credito), non è dato ravvisare un'ipotesi di litisconsorzio necessario tra debitore e terzo, ma soltanto tra le parti del rapporto che attiene all'atto dispositivo revocando, cioè le parti del



rapporto ipotecario, le uniche aventi interesse alla conservazione dell'efficacia della garanzia (Cass., 14 ottobre 2005, n. 19963).

Con ciò venendo a risaltare, in modo sostanzialmente assorbente, l'interesse del creditore alla conservazione della garanzia patrimoniale del debitore (soggetto, quest'ultimo, che, nel caso appena descritto, ben può rimanere estraneo al giudizio), quale asse portante dell'azione promossa ai sensi dell'art. 2901 cod. civ.

2.2.4. - Dunque, nella specie, il giudizio di primo grado sull'azione revocatoria promossa dalla Ital Union s.a.s. si era svolto a contraddittorio integro e aveva visto vittorioso il creditore, per cui, in sede di gravame, avevano interesse a dolersi della pronuncia di accoglimento dell'azione il debitore alienante (Agrifoglio s.r.l.) ed il terzo acquirente (Esse A s.r.l.), là dove era quest'ultima a palesare effettivo interesse alla partecipazione del debitore litisconsorte al giudizio di appello, nei cui confronti poter successivamente far valere le proprie pretese creditorie in caso di conferma della sentenza sfavorevole.

Invece, per il creditore (Ital Union s.a.s.) l'azione revocatoria avrebbe, comunque, mantenuto la sua immediata utilità in ragione della presenza in giudizio del terzo acquirente, giacché nei confronti di quest'ultimo si sarebbe conservata intatta (in caso di conferma della sentenza favorevole) la statuizione di inefficacia dell'acquisto immobiliare, suscettiva di soddisfare le esigenze di tutela fatte valere con l'azione revocatoria ex art. 2901 cod. civ.

2.2.5. - Di qui, pertanto, l'inammissibilità del primo motivo di ricorso, non avendo la Ital Union s.a.s. affatto dedotto, e dimostrato, un concreto ed attuale interesse ad impugnare in questa sede la sentenza della Corte di appello di Bologna per il solo vizio di integrità del contraddittorio determinatosi nel secondo grado in riferimento alla posizione del debitore alienante, per essa ricorrente, in assenza di un



effettivo *vulnus* al diritto di difesa, risultando un tale vizio soltanto ragione astratta di doglianza.

E ciò a maggior ragione, viepiù risaltando il già rilevato difetto di un interesse concreto ed effettivo, una volta che - in forza dell'inammissibilità del secondo motivo di ricorso - si è anche determinato il giudicato sull'inesistenza del credito in funzione del quale è stata promossa l'azione revocatoria, per cui rappresenterebbe una ancor più evidente diseconomia processuale, in contrasto con il principio del giusto processo dalla durata ragionevole (art. 111 Cost.), l'integrazione del contraddittorio in grado di appello (e ancor prima in questa sede) con i soci successori del debitore Agrifoglio s.r.l., quale società estintasi.

3. - Con il terzo mezzo è denunciata, ai sensi dell'art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., la violazione e falsa applicazione del "giudicato interno", nonché dedotto, ai sensi dell'art. 360, primo comma, n. 5, cod. proc. civ., vizio di motivazione.

La Corte territoriale avrebbe errato a non rilevare che nei confronti della Edilcoop s.c.a.r.l., della Edilconsorzio s.r.l. e della Sintra s.r.l. la sentenza del Tribunale era passata in cosa giudicata, non potendo di conseguenza riesaminare, e decidere in senso contrario al primo giudice, "le stesse questioni che erano precluse dal giudicato interno Edilcoop ed Edilconsorzio" e che "costituivano punto nodale e di presupposto della posizione di Esse A".

4. - Con il quarto mezzo è prospettata, ai sensi dell'art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., la violazione e falsa applicazione del "giudicato interno", nonché dedotto, ai sensi dell'art. 360, primo comma, n. 5, cod. proc. civ., vizio di motivazione.

La Corte di appello, in ragione del giudicato interno formatosi sulle posizioni delle altre società convenute, avrebbe dovuto "solo esaminare gli atti e le fonti di prova



relative al concorso delle Esse A da questa indicate contro le prove assunte e formatesi in I grado".

Inoltre, la Corte non avrebbe indicato i documenti di prova contraria che "secondo essa Corte risultano esistenti agli atti risultando tali atti materialmente inesistenti", essendovi "grossolana discordanza tra le affermazioni della Corte, prive delle indicazioni documentali a prova contraria anche riguardo le censure mosse alla sentenza di primo grado e le risultanze/circostanze incontroverse e di segno opposto degli atti e documenti di causa la cui percezione materiale risulta grossolanamente omessa dalla Corte e che invece erano stati puntualmente rilevati dal giudice di primo grado".

6. - Il terzo e quarto motivo - da scrutinare congiuntamente per la loro stretta connessione - non possono trovare accoglimento.

6.1. - Quanto alla censura di mancata rilevazione di giudicato interno, essa non coglie nel segno, giacché la Corte di appello - nella fase di gravame nella quale erano state comunque evocate tutte le parti del giudizio di primo grado - ha resecato la posizione della Esse A s.r.l., appellante, in ragione dell'autonomia del contributo causale da essa fornito nella produzione dell'unico evento lesivo ad opera di più danneggianti concorrenti (cfr., tra le altre, Cass., 24 settembre 2015, n. 18899) e ciò nell'ottica della solidarietà di cui all'art. 2055 cod. civ. (quale norma che, del resto, aveva fondato l'affermazione di responsabilità - per l'appunto, solidale - dei concorrenti nell'illecito ad opera della sentenza di primo grado: cfr. lo stesso ricorso a pp. 51 e 52), senza che, peraltro, fosse ravvisabile in detto concorso materiale di azioni, sebbene ritenute convergenti, una strutturale subordinazione logica anche sul piano del diritto sostanziale, tale che la responsabilità dell'uno presupponesse indefettibilmente la responsabilità dell'altro (in tale prospettiva cfr. Cass., 6 luglio 2006, n. 15358).



Sicché, l'impugnazione spiegata dalla Esse A s.r.l., già ritenuta responsabile solidale nel giudizio di primo grado, è stata correttamente ritenuta utile a fondare la riforma della sentenza di primo grado in relazione alla sola posizione dell'appellante, rimanendo invece ferma la statuizione sulla responsabilità solidale ex art. 2055 cod. civ. degli altri autori dell'illecito che non avevano proposto impugnazione o la cui impugnazione è risultata essere improcedibile.

6.2. - Infondata è anche la doglianza relativa all'utilizzo, da parte del giudice di appello, del materiale probatorio che non concerneva la sola posizione della Esse A s.r.l. e da essa indicato in primo grado, non avendo, peraltro, la stessa società "mai contestato il merito e quindi il contenuto dei documenti depositati" dalla Ital Union.

Al di là di una non del tutto chiara intelligibilità della censura, essa, comunque, si scontra in radice con il generale principio di acquisizione probatoria, che trova fondamento nella costituzionalizzazione del principio del giusto processo, per cui è dovere del giudice di pronunciare nel merito della causa sulla base dell'intero materiale probatorio ritualmente acquisito (acquisizione rituale che, nella specie, non è affatto in discussione), da qualunque parte processuale provenga (tra le altre, Cass., 25 settembre 2013, n. 21909).

Con l'ulteriore precisazione che, anche in assenza di contestazione sul contenuto dei documenti acquisiti in giudizio, la relativa valutazione in termini di efficacia e portata probatoria spetta, in ogni caso, al giudice del merito.

6.3. - Del pari non possono trovare accoglimento le censure di vizio motivazionale, ai sensi del n. 5 del primo comma dell'art. 360 cod. proc. civ. (come già detto, nella formulazione, applicabile *ratione temporis*, antecedente alla novella legislativa del 2012).



6.3.1. - Occorre premettere, in linea più generale, che lo scrutinio di questa Corte in ordine a censure che veicolino vizi riconducibili al n. 5 del richiamato art. 360 è uno scrutinio "stretto", nel senso che esso - per conformarsi ai caratteri che l'ordinamento processuale imprime al giudizio di legittimità - non può oltrepassare determinati limiti, posti a presidio di una non consentita ingerenza nel "merito" della decisione assunta dal giudice "del fatto" che ha emesso la sentenza impugnata. E' in quest'ottica, dunque, che la giurisprudenza di questa Corte (tra le tante, Cass., 21 agosto 2006, n. 18214; Cass., 26 gennaio 2007, n. 1754; Cass., 16 dicembre 2011, n. 27197; Cass., 14 novembre 2013, n. 25608) ha affermato che la delibazione sulla motivazione, denunciata con ricorso per cassazione, si configura come uno scrutinio sulla logicità del giudizio di fatto e non consente, dunque, un riesame del merito dell'intera vicenda processuale, ma soltanto la facoltà di controllo, sotto il profilo della correttezza giuridica e della coerenza logico-formale, delle argomentazioni svolte dal giudice del merito. A quest'ultimo spetta, quindi, dare adeguata contezza dell'iter logico-argomentativo seguito per giungere ad una determinata conclusione, ma, a tal fine, al medesimo giudice del merito è riservato in via esclusiva il compito di individuare le fonti del proprio convincimento, di controllarne l'attendibilità e la concludenza, di scegliere e bilanciare (salvo i casi tassativamente previsti dalla legge), tra le complessive risultanze del processo, quelle ritenute maggiormente idonee a dimostrare la veridicità dei fatti ad essi sottesi. Sicché, la revisione del "ragionamento decisorio", ossia dell'opzione che ha condotto il giudice del merito ad una determinata soluzione della questione esaminata, deborda dai confini della giurisdizione di legittimità e si risolve, invero, in una nuova formulazione del giudizio di fatto, riservato esclusivamente, come detto, allo stesso giudice del merito.



Ne consegue che il preteso vizio della motivazione, sotto il profilo della omissione, insufficienza, contraddittorietà della stessa, può legittimamente dirsi sussistente solo quando, nel ragionamento del giudice di merito, sia rinvenibile traccia evidente del mancato o insufficiente esame di punti decisivi della controversia (a tal fine occorrendo che emerga necessariamente un rapporto di causalità fra la circostanza che si assume trascurata e la soluzione giuridica data alla controversia, tale da far ritenere che quella circostanza, se fosse stata considerata, avrebbe portato ad una diversa soluzione della vertenza, con un giudizio di certezza e non di mera probabilità), ovvero quando esista insanabile contrasto fra le argomentazioni complessivamente adottate, tale da non consentire l'identificazione del procedimento logico-giuridico posto a base della decisione.

6.3.2. - Scrutinata alla luce dei principi appena ribaditi, la decisione assunta dalla Corte territoriale - sulla scorta del complessivo esame del materiale probatorio ritualmente acquisito (tra cui anche gli atti dei procedimenti penali relativi agli interrogatori di Zoli e Bratti: cfr., rispettivamente, p. 23 e 25/26 della sentenza impugnata; inoltre, per la sintesi dello sviluppo argomentativo si rinvia al § 2.3.1. del "Ritenuto in fatto" che precede) - si sottrae alle censure mosse dalla ricorrente, le quali convergono essenzialmente in una critica *ab externo* del ragionamento decisorio seguito dal giudice del merito, mettendo in risalto non già effettive omissioni o insufficienze (e, comunque, non evidenziandone affatto la decisività nel senso anzidetto), illogicità o aporie che affliggano intrinsecamente detto ragionamento, ma prospettando un diverso percorso logico argomentativo, sulla scorta di una propria lettura delle emergenze probatorie, che non inficia la plausibilità che assiste la alternativa ricostruzione dei fatti operata dal giudice del merito, al



quale soltanto - come innanzi detto - spetta tuttavia il compito di concludere il "giudizio di fatto".

7. - Il ricorso va, pertanto, rigettato e la società ricorrente condannata, ai sensi dell'art. 385, primo comma, cod. proc. civ., al pagamento, in favore della società controricorrente, delle spese del presente giudizio di legittimità, come liquidate in dispositivo.

Nulla è da disporsi in punto di regolamentazione di dette spese nei confronti delle parti intimate che non hanno svolto attività difensiva in questa sede.

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE

rigetta il ricorso e condanna la società ricorrente al pagamento delle spese del presente giudizio di legittimità, che liquida, in favore della società controricorrente, in complessivi euro 17.500,00, di cui euro 200,00 per esborsi, oltre spese generali ed accessori di legge.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Terza civile della Corte suprema di Cassazione, in data 22 ottobre 2015.

Il Consigliere estensore

Il Presidente

Il Funzionario Giudiziario
Innocenzo BATTISTA

DEPOSITATO IN CANCELLERIA
Oggi 20 GEN. 2016
Il Funzionario Giudiziario
Innocenzo BATTISTA